REGOLAMENTO (CE) N. 1582/2001 DELLA COMMISSIONE

del 1º agosto 2001

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 18 luglio 2001, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1460/2001 della Commissione [3].

(2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1460/2001 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1460/2001 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º agosto 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

---

(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.
(2) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.
(3) GU L 194 del 18.7.2001, pag. 8.